



Tesserete, 17 aprile 2018
Ris. mun. n° 306 del 16.04.2018

Risposta all'interpellanza di Lorenza Ponti Brogginì denominata "Canapa Light: è tutto fumo?"

Gentile Signora Ponti Brogginì,

la presente in risposta all'interpellanza pervenuta il 10 aprile scorso, mediante la quale chiede al Municipio e a tutela dei ragazzi, di promulgare una specifica ordinanza per regolamentare i luoghi nei quali la coltivazione e la vendita di canapa light al dettaglio è vietata, analogamente a quanto fatto da alcuni Comuni ticinesi.

Da parte nostra teniamo a precisare che la sua preoccupazione di fondo in merito al tema della canapa light è senza dubbio condivisa. Proprio per questo, sin dalle prime discussioni sul tema ci siamo autonomamente interrogati circa l'eventualità di legiferare in materia con un'ordinanza municipale. Tale considerazione è stata fatta a più riprese, in particolare ogni qual volta è stata pubblicizzata una simile iniziativa da parte di alcuni Comuni del Cantone.

In tali occasioni, tra le quali quella da lei citata di Chiasso ampiamente pubblicizzata dai media, siamo giunti alla conclusione che non fosse opportuno dotarci di una simile ordinanza, che di fatto, per quanto tesa a raggiungere uno scopo lodevole, abbiamo ritenuto oggettivamente improponibile dal punto di vista legale.

Va infatti evidenziato che la Legge cantonale, di rango superiore ad un'eventuale legge comunale, stabilisce chiaramente i compiti del Comune in tale contesto, e a nostro avviso, dovrebbe impedire ai Comuni di specificare mediante ordinanza dove vietare i luoghi di vendita e produzione di canapa light, ma semmai limitarsi a specificare i luoghi nei quali essa è ammessa.

E' infatti doveroso evidenziare che la Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002 all'art. 6 decreta:

¹La vendita al dettaglio di canapa ai sensi della presente legge è vietata in negozi o punti di vendita ambulanti posti in prossimità di scuole e di edifici destinati ai giovani, quali ad esempio foyer, centri sportivi o ricreativi, oratori.

²I comuni possono prevedere delle zone ove è ammessa la vendita al dettaglio di canapa.

Da tale articolo si evince chiaramente che i Comuni non hanno particolari competenze in materia se non la facoltà di definire i luoghi ove è ammessa la vendita (e non il contrario). I luoghi nei quali non è infatti ammessa la vendita sono in buona sostanza quelli indicati nel primo capoverso della norma. Pertanto, siamo dell'opinione che un'ordinanza che indichi i luoghi vietati, oltre ad essere palesemente in contrasto con i disposti legali superiori, non avrebbe particolare efficacia nel nostro comprensorio.



Infatti, vale la pena evidenziare che in ragione della conformazione del nostro territorio, in particolare dell'ubicazione della zona commerciale quasi esclusivamente presente a Tesserete e compresa tra numerosi edifici scolastici, già oggi risulta praticamente impossibile ottenere una tale autorizzazione da parte dell'Ente competente e preposto che è il Cantone.

Infatti, va pure evidenziato che la già citata legge, all'art. 8 indica chiaramente che la competenza ad autorizzare la vendita al dettaglio è del Consiglio di Stato, sentito in proposito il Municipio il quale deve attestare che le norme comunali sono rispettate oppure deve semplicemente preavvisare l'apertura nel luogo scelto dall'istante.

A sostegno di questa tesi e a titolo abbondanziale, possiamo confermarle che abbiamo già avuto una richiesta di apertura di un negozio a Tesserete da parte di un istante, il quale ha poi desistito dal formalizzare la richiesta dal momento che gli abbiamo fatto presente che il nostro preavviso sarebbe stato senza dubbio negativo in ragione dell'ubicazione scelta.

Ecco quindi che a nostro avviso appare del tutto inutile, se non addirittura controproducente, promulgare un'ordinanza mediante la quale vengano stabiliti i luoghi nei quali è ammessa la vendita al dettaglio perché rischierebbe di essere un assist per gli istanti. Diversamente la situazione attuale, ci permette di preavvisare negativamente le richieste in ragione dei numerosi istituti scolastici presenti nel Comune, come pure di alcune strutture destinate ai giovani (si pensi ai foyer presenti nel comprensorio).

Ci teniamo peraltro a sottolineare che a simili conclusioni, ben dopo la nostra decisione di non dotarci di una simile ordinanza, sono giunte pure le Città di Locarno e di Lugano che hanno espresso pareri analoghi al nostro, in relazione ad un'interpellanza la prima e ad un'interrogazione la seconda.

A complicare ulteriormente la materia, la possibilità per i negozi di vendere prodotti quali le sigarette alla canapa light e altri derivati (lavorati) a base di canapa, senza seguire la procedura prevista dalla Legge citata, facendo rientrare tale prodotto nel novero delle derrate alimentari.

Da ultimo va pure chiarito che quanto detto vale in particolar modo per i luoghi di vendita; per quanto invece attiene ai luoghi di produzione la competenza del Comune è nulla se non quella demandatagli dai piani regolatori e dalla legge edilizia, fermo restando che in buona sostanza la coltivazione di canapa light è del tutto ammissibile al pari di qualsiasi altra produzione agricola, se sono rispettati i limiti di concentrazione di tetraidrocannabinolo (THC) previsti dall'Ordinanza federale sulle sementi e i tuberi-seme del 7 dicembre 1998.

A disposizione per ulteriori informazioni, salutiamo cordialmente.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**